



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 675

## COPIA DI DETERMINAZIONE

### DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 178 DEL 19-09-20

=====

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 67 C.C.N.L.  
21.05.2018) - ANNO 2020. COSTITUZIONE.**

=====

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di settembre,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 106 del 07.01.2020, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Visti:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- il vigente C.C.N.L. 21.05.2018 per il personale degli Enti Locali;
- il C.C.D.I. per il Comune di Castelraimondo, sottoscritto in data 23.10.2019;

Considerato che:

- il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità

economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;  
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni locali 21.05.2018 e risultano suddivise in:

- a) *Risorse stabili*, costituite, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, C.C.N.L. 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti, ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dallo stesso art. 67, comma 2 e comma 5, lettera a) del C.C.N.L. 21.05.2018;
- b) *Risorse variabili*, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate, come disciplinate dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del C.C.N.L. 21.05.2018;

Considerato che la determinazione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 (c.d. decreto "Crescita") che testualmente dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*

.

... Omissis ...

*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Rilevato che il predetto art. 33, modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, con le modalità illustrate nel D.M. attuativo del 17.03.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, il quale prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Visto il D.P.C.M. 27.04.2020 il quale chiarisce che : *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";*

Preso atto che il trattamento accessorio degli anni 2016 e 2018 costituiscono la base di riferimento ai fini della determinazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Tenuto conto che:

- la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 179877 del 01.09.2020, ha fornito le indicazioni operative per il calcolo dell'adeguamento del fondo salario accessorio 2020, sulla base del dettato normativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio presso questo Ente al 31.12.2020, risulta superiore a quello presente alla data del 31.12.2018, per n. 1,14 unità;
- il valore medio pro capite del fondo 2018, è di € 3.417,52, pertanto l'importo complessivo del fondo 2016, che era pari a € 155.006,38, può essere aumentato di € 3.895,97;
- il valore complessivo del fondo 2020, quindi, è pari a € 158.902,35;

Considerato che, per quanto concerne la parte delle risorse stabili del fondo 2020:

- le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 relativo all'anno 2017, ammontano a € 66.219,86;
- l'art. 67, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 21.05.2018 consente l'incremento delle risorse stabili a valere dall'anno 2019, di un importo pari a € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 e considerato che a tale data risultavano presenti n. 24 dipendenti, si ha un aumento delle risorse stabili, pari a € 1.996,80;
- l'art. 67, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. 21.05.2018, stabilisce che le risorse stabili siano aumentate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime disposti dal citato contratto nazionale riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (differenziali posizioni di sviluppo), che è pari a € 1.463,00;
- l'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. consente di incrementare il fondo dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che in questo Ente è pari a € 14.615,26;
- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, pari a € 10.318,73, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

- la rideterminazione del fondo ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, comporta un aumento della parte stabile dello stesso pari a € 19,96;

Considerato inoltre che, per quanto concerne la parte risorse variabili del fondo:

- il disposto di cui all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 690, emessa in data 31.07.2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Protezione Civile, ai fini degli interventi urgenti per l'emergenza sanitaria da Covid-19, prevede una indennità da erogare al titolare di posizione organizzativa direttamente impegnato per le attività connesse alla gestione di tale emergenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego: pertanto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), è stata prevista una somma pari a € 2.818,86;
- ai sensi dell'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 e dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1998/2001, il fondo è stato incrementato di una somma pari a € 5.657,87, pari al 1,2% del monte salari del 1997;
- l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, consente di portare in aumento delle risorse variabili dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili, che per l'anno in corso risultano essere pari a € 1.858,21;
- l'art. 67, comma 3, lettera e) del C.C.N.L. 21.05.2018, consente di portare in aumento delle risorse variabili dell'anno successivo eventuali risparmi accertati derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, che per l'anno in corso ammontano a € 50,19;
- gli incentivi delle funzioni tecniche sono stati quantificati in € 20.000,00;

Dato atto che il fondo costituito sulla base di quanto precedentemente esposto, ammonta a complessivi € 104.381,28, di cui € 79.013,07 soggette a vincolo e € 25.368,20 non soggette a vincolo;

Ritenuto che nel concetto di "trattamento accessorio" si debbano includere tutti trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, quindi anche la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza dirigenza (vedi deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti);

Rilevato che le retribuzioni di posizione dei dipendenti di cui al punto precedente per l'anno 2020, ammontano complessivamente a € 65.514,28 e che, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, è necessario operare una decurtazione pari ad € 10.993,20, affinché l'importo complessivo del fondo sia pari a € 158.902,35;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ritenuto quindi di approvare la costituzione del fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2020, come riportato nell'allegato "A" alla presente determinazione;

Dato atto che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, relativi alla spesa del personale;

Dato atto inoltre che, la presente determinazione sarà trasmessa alla R.S.U. di questo Ente;

Attesa la natura gestionale del presente atto e riconosciuta la propria competenza per l'adozione dello stesso;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il C.C.N.L. 21.05.2018
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale

#### **D E T E R M I N A**

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato "A" - schema di costituzione;

3) di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il rispetto del limite del fondo salario accessorio pari all'importo determinato per l'anno 2016, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

4) di applicare l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che modifica la modalità di calcolo del tetto del salario accessorio per l'anno 2020 introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito dal D.M. attuativo del 17.03.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

5) di dare atto che l'importo del fondo salario accessorio - anno 2020 - risulta pari a € 158.902,35, ed è così composto:

- risorse stabili : € 79.013,07;
- risorse variabili : € 25.368,20;
- retribuzioni posizioni organizzative : € 65.514,28;

6) di dare atto che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, relativi alla spesa del personale;

7) di trasmettere il presente atto alle RSU del Comune di Castelraimondo;

8) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Margherita Pedica*

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Castelraimondo li, 19-09-2020 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 12-11-20 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, 12-11-20 F.to GALLITRI DR. DIEGO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-11-20 al 27-11-20

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 19-09-20 Cingolani Dr.Ssa Paola